



# COMUNE DI NOVALESA

Città Metropolitana di Torino  
Via Susa 19 – 10050 NOVALESA (TO)  
TEL. (0122/65.33.33) FAX (0122/65.31.04)  
P.IVA 00878080019  
Email: [comune.novalesa@pec.it](mailto:comune.novalesa@pec.it)

## ORDINANZA n. 13 del 24/10/2018

### Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani

- Vista l'ordinanza emessa dal Ministero della Salute del 20/07/2017 – pubblica sulla G.U. n. 200 del 28/08/2017.

In particolare:

Considerato che permane la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica, anche alla luce dei frequenti episodi di aggressione da parte di cani e degli incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;

Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria,

- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

## ORDINA

**Che i cani nel territorio comunale devono essere tenuti al guinzaglio da persona** capace di custodirli quando si trovino sul suolo pubblico o aperti al pubblico al di fuori degli spazi loro assegnati.

I conduttori di cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali allorché li conducano per le vie cittadine, nei parchi ed in tutti i luoghi aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni

Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.”

Si rammenta inoltre che a cura del proprietario il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina.

**L'omessa custodia e malgoverno di animali è sanzionata dall'art. 672 del Codice Penale**

- viene resa nota agli interessati mediante affissione all'albo pretorio e con idonea segnalazione sul posto;
- viene trasmessa al Comando Carabinieri Stazione di Susa;

Avverso la presente è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 06/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO  
PIERA CONCA  
  
